

Allegato "B"	
Statuto della "Omnia Global srl"	
Art. 1	
- Denominazione -	
1.1 e' costituita una Società a Responsabilità Limitata con	
la denominazione di "Omnia Global srl IN LIQUIDAZIONE"	
Art. 2	
- Sede -	
2.1 La Società ha sede nel Comune di Catania, all'indirizzo	
risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
stro delle Imprese competente.	
2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-	
rizzo del Comune indicato sub art. 2.1, con semplice decisio-	
ne dell'organo amministrativo, il quale dovrà effettuare la	
necessaria comunicazione allo stesso Registro delle Imprese.	
2.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, uffici di rappre-	
sentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere isti-	
tuite o soppresse con semplice decisione dell'organo ammini-	
strativo.	

all'atto
5515
con i Numeri
del Repertorio
della Raccolta

2.4 Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal corrispondente Libro Sociale.

Art. 3

- Oggetto Sociale -

3.1 La Società ha per oggetto:

(a) la sottoscrizione e la gestione della partecipazione di minoranza nella Modica Multiservizi spa, giunta procedura pubblica di gara, approvata con delibera del Consiglio Comunale di Modica n. 20 del 24.03.2003 e relativi provvedimenti di aggiudicazione;

(b) la società potrà, altresì, assumere e gestire partecipazioni, anche di controllo, in altre società e imprese, purché aventi a oggetto la produzione di servizi, anche integrati, in favore di soggetti pubblici e privati.

3.2 La Società potrà, inoltre, compiere, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari.

Art. 4

- Durata -

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2052 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei Soci.

Art. 5

- Capitale Sociale -

	5.4 IL CAPITALE SOCIALE E' DI EURO 250.575,00 (DUECENTOTANTACINQUEMIGLIAIA CINQUECENTO SETTANTOTTO E ZERO CENTESIMI) ED E' SUBDIVISO IN QUOTE AI SENSI DI ART. 2438, IN DATA 10 APRILE 2008, LA SOCIETA' HA DELIBERATO LA RIDUZIONE DEL CAPITALE AD EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI) AI SENSI DELL'ART. 2432 C.C.	
	5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento o mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, a norma	
	dell'art. 2464 c.c..	
	5.3 In caso di aumento del capitale sociale, ai soci è riser-	
	vato il diritto di opzione, da esercitarsi con le modalità	
	preventivamente stabilite dall'Organo Amministrativo. Solo in	
	caso di rinuncia a tale diritto da parte di tutti i Soci, le	
	quote di nuova emissione potranno essere offerte a terzi, con	
	le modalità liberamente determinate dal consiglio di ammini-	
	strazione, ferma la corresponsione del sovrapprezzo ai sensi	
	dell'art. 2441 sesto comma c.c.. L'assemblea può escludere il	
	diritto di opzione nei limiti e con le modalità stabilite	
	dall'art. 2441 c.c.	
	Art. 6	
	- Finanziamento dei Soci -	
	6.1 I Soci possono effettuare, a favore della Società, anche	
	in misura non proporzionale alle rispettive quote di parteci-	
	pazione, sia versamenti con diritto alla restituzione della	
	somma versata, sia versamenti in conto futuro aumento capita-	
	le sociale od a copertura di perdite.	
	6.2 I versamenti con diritto alla restituzione della somma	
	versata potranno essere effettuati a favore della Società,	
	entro i limiti ed alle condizioni previste dal vigente T.U.	

delle Leggi Bancarie e Creditizie e delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio. I suddetti versamenti s'intendono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1262 del Codice Civile.

Art. 7

- Diritti dei Soci -

7.1 I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun Socio.

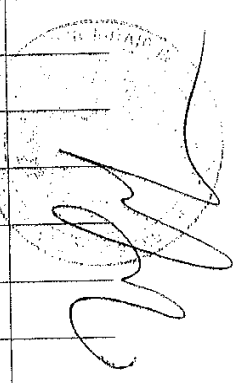
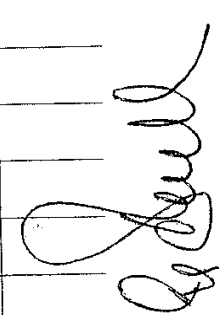
Art. 8

- Partecipazioni e loro trasferimento -

8.1 Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. In caso di trasferimento delle quote inter vivos è riservato ai Soci il diritto di prelazione nei termini che seguono.

8.2 Il Socio che intenda cedere la propria quota, o parte di essa, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo della cessione, le condizioni dell'offerta, le modalità di pagamento ed il nominativo dell'acquirente.

8.3 Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata, contenente la manifestazione della volontà di cedere le quote, l'Organo Amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà dare comunicazione ai Soci, presso il domicilio risultante dal corrispon-

	dente Libro Sociale, dell'offerta contenente prezzo, condizioni e nominativo dell'acquirente.	
	8.4 Agli stessi Soci spetterà il diritto di acquistare le citate quote alle medesime condizioni ivi indicate, in proporzione alla quota da ciascuno posseduta al momento della relativa comunicazione all'Organo Amministrativo, così come risultante dal Libro dei Soci. L'esercizio del diritto di prelazione avverrà mediante lettera raccomandata spedita all'Organo Amministrativo entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla data di ricevimento della corrispondente comunicazione.	
	8.5 Il cedente la quota o parte di essa e l'Organo Amministrativo sono liberati da ogni formalità, qualora gli altri Soci, per iscritto, esprimano la volontà di non voler esercitare il diritto di prelazione.	
	8.6 Qualora alcuni Soci non esercitassero in termini tale diritto, le quote rimaste inoperte saranno offerte dall'Organo Amministrativo, nei successivi quindici giorni, in prelazione ai Soci che hanno, già, esercitato lo stesso diritto, in proporzione, sempre, alle quote possedute, con l'obbligo di effettuare l'ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla data della nuova offerta.	
	8.7 Qualora i Soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione come sopra descritto, il cedente potrà vendere le proprie quote al terzo preindicato, previo gradimento da par-	

le dell'Assemblea dei Soci, da assumersi con apposita delibera, con la maggioranza di cui, all'art. 10.8 dello statuto, non potrà partecipare il Socio cedente.

8.8 In caso di mancato gradimento, motivato nell'interesse della società, l'Assemblea dei Soci potrà proporre altri, non getti, acquirenti in sostituzione di quelli non graditi, a parità di condizioni, ove l'assemblea non proponga acquirenti in sostituzione, il Socio cedente potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2469 c.c.

8.9 Per il trasferimento delle quote sociali mortis causa, si applicano le relative disposizioni del Codice Civile.

Art. 9

- Vincoli sulle partecipazioni -

9.1 Le partecipazioni non possono essere sottoposte, volontariamente, a pegno o a usufrutto senza il consenso preventivo di tutti gli altri Soci.

9.2 In questo caso di pegno o di usufrutto della partecipazione, il diritto di voto spetta, comunque, al medesimo Socio.

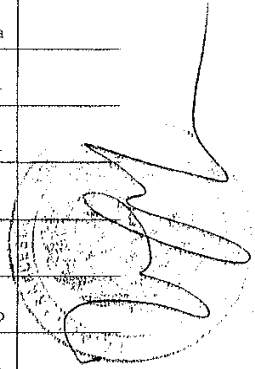
Art. 10

- Decisioni dei Soci -

10.1 Le decisioni dei Soci sono assunte solo in sede assembleare.

10.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal

	libro dei Soci. Nella lettera devono essere indicati il gior-	
	no, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare. La convocazione può essere effettuata, anche, tra-	
	mite comunicazione via telefax od e-mail, da inviarsi con gli	
	stessi termini e contenuti sopra indicati, agli indirizzi	
	specificatamente riportati nel medesimo libro dei Soci.	
	10.3 Le Assemblee vengono convocate presso la sede sociale o	
	altrove, purché in Italia. Nell'avviso di convocazione può	
	essere fissato, anche, il giorno, il luogo e l'ora per una e-	
	ventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni	
	dalla data fissata per la prima. Nella seconda convocazione	
	la delibera è validamente adottata con i medesimi quorum di	
	partecipazione e di voto previsti per la prima.	
	10.4 In mancanza di tali formalità, l'Assemblea sarà ritenuta	
	valida quando è rappresentato l'intero capitale sociale e so-	
	no presenti o informati tutti gli amministratori, nonché i	
	componenti del Collegio Sindacale, e purché nessuno si oppon-	
	ga alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.	
	10.5 L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata, per le de-	
	liberazioni di competenza, almeno una volta all'anno, entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. A norma	
	dell'art. 2364 c.c., qualora particolari esigenze, relative	
	alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano o	
	nel caso di redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea	
	potrà essere tenuta oltre il termine fissato, ma, in ogni ca-	



Inf. Prof.

30, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. In ogni caso, l'Assemblea va convocata, ai sensi dell'art. 2479 c.c., quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	
10.6 La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di impedimento, a persona designata dall'Assemblea medesima a maggioranza semplice del capitale presente.	
Il Presidente propone un Segretario, anche non socio, e l'Assemblea delibera in merito alla sua nomina.	
10.7 Le delibere relative alle materie di cui all'art. 2479, c. 2, nn. 1, 2 e 3, sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale; quelle relative alle materie di cui all'art. 2479, c. 2, nn. 4 e 5, nonché quelle in materia di sottoscrizione, acquisto e/o cessione di partecipazioni in altre società, anche fuori dai casi previsti dall'art. 2361 c.c., devono essere assunte con il voto favorevole dell'85% del capitale sociale rappresentato in assemblea.	
10.8 In tutti gli altri casi, l'Assemblea è validamente costituita, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale, e delibera a maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.	

	10.9 Spetta al Presidente la verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, nonché l'accertamento dell'identità e la legittimazione dei presenti, la direzione e la regolazione dello svolgimento della stessa, l'accertamento dei risultati delle votazioni.	
	10.10 Le deliberazioni assunte in conformità alla Legge ed al presente statuto sono valide e vincolanti per tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.	
	Art. 11	
	- Intervento in Assemblea -	
	11.1 Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci che risultano iscritti nel corrispondente libro Sociale.	
	11.2 L'intervento in Assemblea è consentito, anche, mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti e che, di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera, comunque, tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del competente verbale.	
	11.3 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assem-	

idea può farsi rappresentare per delega scritta, la quale dovrà essere conservata agli atti della Società. La stessa delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea. Se la delega viene conferita per una singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

11.4 La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci, al Revisore ed ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o che controlla, né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 12

- Amministrazione -

12.1 La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai Soci in occasione della nomina:

- (a) da un Amministratore unico;
- (b) da un Consiglio d'Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai Soci all'atto della nomina;
- (c) da due o più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, fermo quanto disposto dall'art. 2475 ultimo comma del c.c..

	12.2 L'amministrazione della Società può essere affidata, an-	
	che, a soggetti non Soci.	
	12.3 Non possono essere nominati alla carica di Amministrato-	
	re e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..	
	12.4 Gli amministratori restano in carica per un periodo non	
	superiore a cinque esercizi e scadono alla data dell'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica. E' in ogni caso am-	
	messa la rieleggibilità.	
	12.5 Ove nominato un Consiglio d'Amministrazione, se per	
	qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri,	
	decade l'intero Consiglio.	
	12.6 In tutti i casi di anticipata cessazione dell'organo am-	
	ministrativo, il Collegio Sindacale provvederà con urgenza	
	alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art.	
	2386, c. 5, c.c.	
	12.7. Per ogni altro aspetto relativo alla nomina, alla ces-	
	sazione ed alla sostituzione degli amministratori, si appli-	
	cano le norme vigenti in materia di s.r.l., e, ove mancanti,	
	le corrispondenti norme in materia di s.p.a., in quanto compa-	
	tibili.	
	Art. 13	
	- Competenze degli Amministratori -	
	13.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri	

d. ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli	
che la legge o il presente Statuto riservano espressamente	
all'Assemblea dei Soci.	
13.2 In particolare, sono riservate all'Assemblea dei Soci le	
materie di cui all'art. 2409, nonché quelle relative alla	
sottoscrizione, acquisto ed cessione di partecipazioni in	
altre società, anche fuori dai casi previsti dall'art. 2401	
13.3 In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione, la	
rappresentanza legale della Società spetta al Presidente e,	
ove nominato, all'Amministratore delegato nei limiti delle	
materie e delle funzioni delegate. Il Consiglio di Ammini-	
strazione potrà delegare le proprie attribuzioni, in confor-	
mità a quanto previsto dall'art. 2381 Codice Civile, al Pre-	
sidente e a un Amministratore delegato, determinando i limiti	
della delega, salve le prescrizioni previste dal medesimo Co-	
dice Civile.	
13.4 L'organo amministrativo potrà, inoltre, nominare un di-	
rettore generale ovvero procuratori speciali e institori per	
il compimento di particolari atti o categorie di atti, fis-	
sandone i relativi limiti e compensi.	
Art. 14	
- Compensi agli Amministratori -	
14.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese so-	
stenute per lo svolgimento dell'incarico.	

14.2 L'assemblea ordinaria potrà fissare un compenso per l'o-	
pera svolta dagli amministratori, da determinarsi di anno in	
anno.	
14.3 L'assemblea potrà, altresì, riconoscere agli stessi un	
trattamento di fine rapporto, fissandone la misura sino ad un	
massimo di un ottavo del compenso annuale. Tale indennità	
potrà essere accantonata in apposito fondo e liquidata alla	
fine del rapporto.	
Art. 15	
- Controllo della gestione e controllo legale dei conti -	
15.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi	
e due supplenti, soci o non soci, scelti tra gli iscritti nel	
Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministe-	
ro della Giustizia.	
15.2 Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci	
sono rieleggibili.	
15.3 Il compenso spettante ai Sindaci è determinato sulla ba-	
se dei minimi tabellari previsti per legge.	
15.4 Al Collegio Sindacale competono sia i doveri di cui agli	
artt. 2403 e ss. c.c., sia il controllo contabile ex art.	
2409 bis e ss. c.c..	
Art. 16	
- Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili -	

16.1	Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano con il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio sociale l'organo amministrativo redige, a norma di legge, il bilancio.	
16.2	Il bilancio è presentato al socio entro trecentoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora i soci chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, segnalate dagli Amministratori nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c.	
16.3	In sede di approvazione del bilancio, i Soci deliberano, anche, sulla distribuzione degli utili. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, finché questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.	
16.4	Qualora il bilancio di un esercizio si chiudesse in perdita non coperta da riserva, gli eventuali utili dell'esercizio successivo dovranno essere destinati a coprire le perdite pregresse.	
Art. 17		
- Recesso -		
17.1	Il diritto di recesso spetta al Socio nei casi di cui agli artt. 2473, c. 1, e 2481 bis c.c., nonché negli altri ca-	

	si previsti dalla Legge.
	17.2 Il Socio può, altresì, recedere, qualora ne ricorrano le
	condizioni, nei casi di cui agli artt. 2469, c. 2, e 2473, c.
	2, c.c..
	17.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-
	comandata, la quale deve essere spedita entro quindici giorni
	dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera
	che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legit-
	tima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla cono-
	scenza di esso da parte del Socio. Nella raccomandata devono
	essere indicate le generalità del Socio recedente, il domici-
	lio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la deli-
	bera od il fatto che legittimano il recesso. Per quanto ri-
	guarda il rimborso della quota e la determinazione del valore
	di essa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473,
	c. 3 e 4, c.c..
	17.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-
	to, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473, ultimo
	comma, c.c..
	Art. 18
	- Esclusione -
	18.1 Oltre all'esclusione prevista dalla legge, nel caso di
	mancata esecuzione dei conferimenti, costituiscono giusta
	causa di esclusione del Socio, ai sensi e per gli effetti
	dell'art. 2473 bis c.c.:

	18.1 Il grave inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Statuto.	
	(19) Il fallimento del Socio.	
	18.2 La procedura di esclusione viene attivata, previa motivazione di avveramento di una o più cause dell'esclusione, dall'organo amministrativo e dai Soci che rappresentano almeno il 20% del Capitale Sociale, che convocano l'assemblea. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea e deve essere motivata, con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.	
	18.3 L'assemblea delibera sull'esclusione del Socio con il voto favorevole della maggioranza del Capitale Sociale, senza considerare la quota del Socio di cui è in discussione l'esclusione, e deve essere comunicata tempestivamente, a cura dell'organo amministrativo, al Socio escluso.	
	18.4 L'esclusione ha effetto decorsi i trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione. Entro lo stesso termine il Socio escluso può fare opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale può sospendere la stessa esclusione.	
	18.5 Se il Capitale Sociale è detenuto da due soci soltanto, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale competente, su domanda dell'altro.	
	18.6 Ai fini della liquidazione della quota in caso di esclusione del Socio, si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto per l'ipotesi di recesso, esclusa la	

	possibilità del rimborso della quota mediante riduzione del	
	Capitale Sociale.	
	Art. 19	
	- Emissione di titoli di debito -	
	19.1 La Società può emettere titoli di debito, con delibera	
	dell'Assemblea dei Soci, presa con la maggioranza di almeno	
	l'85% del Capitale Sociale, entro il limite di cui agli art.	
	2412 c.c. e 2483 c.c..	
	Art. 20	
	- Principi di correttezza e obblighi di non concorrenza -	
	20.1 La Società non potrà effettuare iniziative in concorren-	
	za con quelle adottate dai Soci, né potrà acquisire parteci-	
	pazioni in Società o Enti che svolgano attività concorrenti	
	con quelle attuate dagli stessi Soci, salvo consenso unanime	
	degli stessi.	
	Art. 21	
	- Scioglimento -	
	21.1 Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi moti-	
	vo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà	
	le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquida-	
	tori, determinandone i poteri e fissando i criteri in base ai	
	quali dovrà svolgersi la stessa liquidazione.	
	Art. 22	
	- Clausola compromissoria -	
	22.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci, ov-	

vera tra i Soci e la Società, nonché le controversie da Amministratore, liquidatore e Sindaco, ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle delle quali la legge riserva l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

22.2 L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.

22.3 La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei Soci rappresentanti l'intero Capitale Sociale.

Art. 23

- Norma di rinvio -

23.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Società a responsabilità limitata.

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3
del D.P.R. N. 445/2000, che si trasmette in termini utili di
registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.